



Rimborsi Forfettari ai Volontari Sportivi – Schema Operativo per Dirigenti ASD/SSD

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Quesito n. 2

A seguito del Quesito n. 2 inerente il trattamento fiscale ai volontari (art. 29 D. Lgs. 36/2025) si riporta una scheda tecnica riepilogativa, sia del chiarimento fornito dalla circolare medesima, sia per l'assoggettamento al trattamento previdenziale.

Finalità del documento. Schema di consultazione rapida per gestire correttamente i rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi e i relativi adempimenti fiscali e previdenziali.

1. CHI SONO I VOLONTARI SPORTIVI

- Soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente con finalità amatoriali.
- Le prestazioni comprendono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
- Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo.

2. CHI PUÒ EROGARE I RIMBORSI FORFETARI

Soggetti abilitati all'erogazione
Società e associazioni sportive dilettantistiche
Federazioni Sportive Nazionali
Discipline Sportive Associate
Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici)
CONI
CIP
Società Sport e Salute S.p.A.



3. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Condizione	Regola operativa
Limite massimo	400 euro mensili per ciascun volontario.
Ambito di utilizzo	Solo per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli enti nazionali competenti.
Delibera preventiva	L'ente deve adottare un'apposita deliberazione che individui le tipologie di spese e le attività di volontariato ammesse al rimborso.
Comunicazione al RASD	Entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni, indicando nominativi dei volontari e importi corrisposti.

4. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE – SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ

Situazione	Trattamento previdenziale
Rimborsi forfetari entro 400 €/mese e compensi sportivi totali annui ≤ 5.000 €	Non concorrono alla base imponibile per il calcolo del trattamento previdenziale
Rimborsi forfetari che, sommati ai compensi sportivi percepiti da altri enti, superano la soglia annua di 5.000 €	L'eccedenza concorre alla formazione della base imponibile al fine del calcolo dell'Inps da versare.
Il volontario ha già superato la soglia di 5.000 € prima della percezione del rimborso	L'intero rimborso concorre alla formazione della base imponibile al fine del calcolo dell'Inps da versare.

5. TRATTAMENTO FISCALE – SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ

Situazione	Trattamento fiscale
Rimborsi forfetari entro 400 €/mese e	Non concorrono alla formazione del reddito



Centro Studi FIPAV



compensi sportivi totali annui $\leq$ 15.000 €	del volontario.
Rimborsi forfetari che, sommati ai compensi sportivi percepiti da altri enti, superano la soglia annua di 15.000 €	L'eccedenza concorre al reddito imponibile come reddito di lavoro autonomo; l'ente erogante applica la ritenuta d'acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973.
Il volontario ha già superato la soglia di 15.000 € prima della percezione del rimborso	L'intero rimborso concorre al reddito imponibile; l'ente applica la ritenuta sull'intero importo.

6. ATTENZIONE: I RIMBORSI CONCORRONO SEMPRE AL CONTEGGIO DEI 15.000 €

ATTENZIONE. Anche quando i rimborsi forfetari non costituiscono reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario, essi concorrono comunque al calcolo della soglia annua di non imponibilità di 15.000 euro prevista dall'art. 36, comma 6, d.lgs. n. 36/2021.

La soglia di 15.000 € è riferita a ciascun volontario e alle somme ricevute nell'anno solare. Devono essere sommati anche i rimborsi erogati da più soggetti nel corso del medesimo anno.

7. OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Adempimento	Indicazione operativa
Ritenuta d'acconto	Applicare la ritenuta ex art. 25 D.P.R. 600/1973 sull'eccedenza rispetto a 15.000 € annui.
Autocertificazione	Non applicare la ritenuta se, al momento del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia l'autocertificazione ex art. 36, comma 6-bis, d.lgs. n. 36/2021 attestante che il limite non è ancora superato.
Conservazione documentale	Raccogliere e conservare le autocertificazioni rilasciate dai volontari.

8. ESEMPI PRATICI

Esempio 1 – Soglia già superata	Esempio 2 – Superamento parziale
Rimborso forfetario percepito il 30/06/2026: 350 €	Rimborso forfetario percepito il 30/06/2026: 380 €



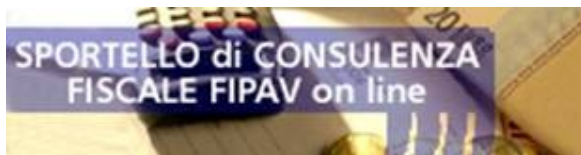
Centro Studi FIPAV



Compensi da lavoro sportivo autonomo già percepiti da altri enti: 16.000 € Soglia già superata: l'intero rimborso di 350 € è imponibile. Ritenuta applicata su: 1.000 € (eccedenza degli altri enti) + 350 € (rimborso).	Compensi da lavoro sportivo autonomo già percepiti da altri enti: 14.800 € Totale: 14.800 € + 380 € = 15.180 € Eccedenza imponibile: 180 € (15.180 € - 15.000 €). Gli enti che hanno corrisposto compensi fino al limite di 15.000 € non applicano la ritenuta se hanno ricevuto l'autocertificazione.
---	--

9. RIEPILOGO ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE ASD E SSD AFFILIATE ALLA FIPAV

- ☐ Consultare la delibera del CF FIPAV presente nell'area fiscale sul sito www.federvolley.it
- ☐ Adottare internamente la delibera che individui tipologie di spese e attività ammesse al rimborso
- ☐ Rispettare il limite di 400 €/mese per volontario
- ☐ Raccogliere l'autocertificazione dal volontario all'atto del pagamento



- ☐ Comunicare trimestralmente nominativi e importi tramite RASD entro il mese successivo al trimestre
- ☐ Effettuare il pagamento dell'INPS, se dovuto, sull'eccedenza dei 5.000 euro annui.
- ☐ Applicare la ritenuta ex art. 25 D.P.R. 600/1973 sull'eventuale eccedenza oltre i 15.000 € annui
- ☐ Tenere traccia dei rimborsi erogati da più enti allo stesso volontario nel corso dell'anno

Nota operativa: la verifica della soglia annua richiede informazioni aggiornate rese dal volontario mediante autocertificazione al momento del pagamento.